

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

Codice CUI [REDACTED]

Codice VESTANET NA [REDACTED]

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso
dott. Mario De Simone
dott.ssa Alessandra Aiello

Presidente
Giudice
Giudice designato

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 21.5.2024 ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione *ex art.* 35 d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[REDACTED], nato in Costa d'Avorio il [REDACTED] (*alias* come da mod. C3: [REDACTED], nato il [REDACTED]), rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Migliaccio e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli, alla p.zza Cavour 139, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione 1 di Napoli, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE *EX LEGE*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.6.2019, regolarmente notificato al convenuto ed al PM, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale.

Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata, in via principale, la protezione sussidiaria, in via subordinata, la protezione umanitaria ovvero la protezione speciale, in via ulteriormente subordinata, l'asilo costituzionale.

Con successive note scritte depositate in data 17.5.2024, il ricorrente ha formulato istanza di esame, in via principale, della domanda di protezione umanitaria e, in via subordinata, della domanda di protezione sussidiaria.

Il convenuto si costituiva in giudizio il 18.6.2020 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Il PM, nelle conclusioni rese in data 28.3.2024 ed in data 29.4.2024, chiedeva il rigetto del ricorso non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

All'udienza del 21.5.2024 si rimetteva al Collegio la decisione della causa.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono

stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*).

Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, nella seduta del 31.1.2019, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Costa d'Avorio, nato ad Abobo e cresciuto ad Agnama; di appartenere all'etnia *senifo* e di essere di fede cristiana; di parlare, oltre al francese, il *djoula*; di aver frequentato la scuola per due anni e di aver lavorato come saldatore nel proprio Paese d'origine. Quanto alla sua famiglia, ha dichiarato di essere orfano di padre, di avere una sorella, nata dal secondo matrimonio di sua madre, di non essere sposato e di non avere figli; di non mantenere i contatti con i propri familiari in Costa d'Avorio.

Relativamente ai motivi dell'espatrio, ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese di origine per motivi religiosi, avendo avuto dei problemi con la madre ed il suo secondo marito. Nello specifico, ha raccontato che successivamente alla morte di suo padre, avvenuta nel 2005, sua madre si risposò con un uomo musulmano; che l'anno successivo, nel 2012, la donna si convertì alla religione musulmana, imponendo al figlio di seguire la sua scelta religiosa, in segno di rispetto nei confronti del secondo marito; il ricorrente, tuttavia rifiutò

di convertirsi all'Islam, avendo praticato la religione cattolica sin da quando era piccolo. Persistette nel rifiuto anche dopo l'invito del secondo marito di sua madre, il quale minacciò di cacciarlo di casa qualora non si fosse convertito. La situazione precipitò nel 2014, allorchè sua madre decise isolarlo dalla vita familiare. Nel 2015 sua madre lo invitò a lasciare il Paese e a spostarsi in Mali, a Kidal, da suo zio. Ha raccontato di essere andato a vivere presso tale zio materno e di aver lavorato con lui aiutandolo nella gestione del suo negozio di scarpe e gioielli; tuttavia, nel maggio 2016 suo zio rimase ucciso in un attentato. Rimasto da solo a gestire l'attività dello zio, si recò più volte in Algeria per acquistare i gioielli da rivendere nel negozio. Un giorno, l'autobus sul quale viaggiava fu attaccato da un gruppo di banditi, i quali rapinarono tutti i passeggeri, compreso l'istante, derubato di tutto ciò che aveva. Proseguì il viaggio per l'Algeria e, una volta giunto in tale Paese, essendo ormai privo di tutto, decise di unirsi ad un camionista ivoriano diretto in Libia, il quale gli propose di seguirlo in modo da poter continuare la sua l'attività di commerciante. Dopo circa tre mesi di viaggio, giunsero in Libia, scaricarono la merce ma furono costretti a trattenersi alcuni giorni prima di ripartire, a causa di un guasto al camion. Ha raccontato di aver dormito nella cabina del veicolo per alcune notti, mentre il camionista ivoriano fu ospite di un arabo. Durante la terza notte fu raggiunto da alcune persone che lo fecero scendere dal camion puntandogli un'arma contro, lo sequestrarono e condussero in prigione; qui si ammalò e fu in seguito condotto vicino al mare e imbarcato verso l'Italia, dove giunse il 26 maggio 2017.

Quanto ai timori connessi al suo rimpatrio, ha dichiarato di temere, in caso di rientro nel proprio Paese di origine, che la madre possa costringerlo a convertirsi all'Islam e che qualcuno possa fargli del male persistendo il suo rifiuto.

La Commissione ha ritenuto credibili e, pertanto, accettati i soli elementi relativi alla cittadinanza ed alla provenienza del richiedente, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione e della lingua parlata; ha ritenuto, al contrario, non credibili le dichiarazioni in ordine alla vicenda posta alla base dell'espatrio ovvero i problemi avuti con la famiglia a causa del suo rifiuto di convertirsi all'Islam, reputando il racconto sul punto vago, inverosimile ed incoerente, dunque, non in linea con i parametri forniti dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007. Conseguentemente, ha ritenuto non credibili i timori in caso di rimpatrio. Alla luce di tali considerazioni, la CT non ha individuato la sussistenza dei presupposti integranti il riconoscimento né dello *status* di rifugiato né della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007. Ha escluso, altresì, che in Costa d'Avorio, Paese di origine e di abituale residenza del richiedente, vi fosse a quel momento una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. (c) d.lgs. 251 cit., non riconoscendo, pertanto, la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere la protezione umanitaria.

Il Collegio vaglia in via prioritaria la domanda di protezione umanitaria, stante l'inversione dell'ordine delle domande operata dal ricorrente con note scritte del 17.5.2024.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non*

sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.

Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare

trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).

Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Nel caso concreto, sul piano soggettivo, va evidenziato il contesto in cui si inquadra la vicenda personale del ricorrente e il duro percorso migratorio affrontato.

Bisogna, infatti, considerare la mancanza di una concreta ed effettiva rete familiare e sociale di sostegno, in caso di rimpatrio dell'istante, stante la sua condizione di orfano di padre, il grave disaccordo con la madre e la seconda famiglia di costei, il venir meno anche dello zio materno, suo unico punto di riferimento in Mali. Tale condizione merita di essere valorizzata alla luce delle notizie concernenti l'importanza fondamentale, per la stessa sopravvivenza dell'individuo, che la famiglia assume nei paesi dell'Africa occidentale subsahariana, quale è la Costa d'Avorio. La fonte consultata, infatti, riporta l'essenzialità, per gli abitanti di tali paesi, dell'appoggio familiare, visto che lo Stato non offre una valida

prestazione assistenziale, ed il grave disvalore che si ascrive all'ipotesi di non potere contare sull'apporto della rete familiare, vitale sia sul piano economico, sia su quello sociale, sia anche su quello lavorativo, stante il carattere per buona parte informale dell'economia diffusa in questi paesi e la necessità di intrattenere e mantenere rapporti fiduciari (cfr. Landinfo, 15.5.2019, Vest-Afrika: Nettverk, su ecoi.net).

In ogni caso, la ricerca di una vita migliore, anche se fosse dovuta solamente a motivi personali o economici, ha portato il ricorrente ad affrontare un duro viaggio attraverso l'Algeria fino in Libia, nel corso del quale egli è stato più volte derubato e, successivamente, sequestrato e rinchiuso in un carcere dove si ammalava e già questa terribile esperienza potrebbe giustificare uno stato di estrema vulnerabilità.

Visto, inoltre, che la p.a. non ha contestato l'assenza di istruzione scolastica dell'istante, il quale ha dichiarato di aver frequentato la scuola soltanto per due anni, è ragionevole reputare che il suo rimpatrio, conseguente al mancato riconoscimento della protezione speciale in questione, colpirebbe un soggetto, al momento, costretto a reimmettersi in un contesto sociale anche carente di validi sostegni.

Nonostante l'indubbia, grave condizione di svantaggio in cui l'istante si è venuto a trovare giungendo sul territorio nazionale, cionondimeno egli si è impegnato per avviare una, seppur minima, integrazione socio lavorativa, dimostrando, dinanzi alla p.a., di aver intrapreso un percorso formativo come da documentazione in atti (cfr. Attestato di frequenza di un percorso di formazione di installatore e manutentore di impianti fotovoltaici solari, termici e termodinamici rilasciato in data 11.05.2018) e dichiarando di svolgere attività lavorativa su chiamata in qualità di imbianchino e di muratore (cfr. dichiarazioni di cui al verbale di audizione, pag. 10).

Tale quadro, dunque, valutato complessivamente, non può che scongiurare il suo rimpatrio, che, attuato a distanza di circa 8 anni dall'abbandono della Costa d'Avorio, toccherebbe un soggetto spiccatamente vulnerabile, che si ritroverebbe costretto a reimmettersi in un contesto sociale che non gli può concretamente offrire alcun sostegno, né effettive possibilità di sopravvivenza, stando anche al suo difetto di competenze specifiche lavorative.

Il rimpatrio, dunque, comprometterebbe il suo fondamentale diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.

Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica, dedotti dalla controparte o dal PM.

Atteso il riconoscimento della protezione speciale, deve ritenersi assorbito l'esame delle superiori domande di protezione internazionale.

In ordine alle spese processuali si dichiara la loro compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., visto che solo la domanda subordinata è stata accolta.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese processuali;

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 21.5.2024

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso